

SALVIAMO LO SPORT DILETTANTISTICO MINORE

Mentre le Federazioni sportive nazionali assecondano e supinamente accettano le norme che riguardano il lavoro anche nello sport dilettantistico - che dovrebbero ormai entrare in vigore nel mese di luglio 2023 - vale la pena di sottolineare una volta ancora, come l'origine di tale riforma sia da individuarsi proprio nello "sport", quello però di non far pagare tasse e contributi laddove si fosse trattato di avvalersi di collaboratori sportivi per i quali la collaborazione avesse costituito l'abituale attività o professione.

Non c'era, infatti, bisogno di alcun nuovo strumento di diritto del lavoro per "mettere in regola" il maestro sportivo, il tecnico o il dirigente nei suoi vari ruoli, quando si fosse saputo che da quella attività esso procurava il sostentamento per sé e la sua famiglia.

Anche a tale fattispecie di lavoratore, l'allora Ministro Spadafora, avrebbe potuto lecitamente far destinare i "sussidi Covid" di triste memoria, erogati a fronte di un trattamento economico che stava venendo meno per cause di forza maggiore.

Il malcostume di cui si diceva, invece, sta nel fatto che tutta quella pletora di "lavoratori" veniva pagata con lo strumento tipico del tesserato sportivo, ovvero il rimborso forfetario di cui agli artt. 69 e 67 lett. m), ammesso proprio e solo laddove esso non fosse andato a compensare l'abituale attività o professione del percepente.

Ciò ha fatto emergere una evasione di imposte e contributi, alla quale gli ultimi due Governi hanno pensato di mettere la solita italica pezza, trascinando in ulteriore burocrazia e costi anche gli Enti sportivi "Minimi".

Così, ad esempio, a giustificazione delle sue iniziative, il Ministero dello Sport snocciolava dati e cifre dai quale emergeva, tra l'altro, come nel 2019 l'81,77% degli operatori sportivi avesse certificato compensi inferiori a 5.000 Euro/anno.

Ma come, non è forse proprio questo dato a dirci come la parte preponderante dello sport di base sia costituita da "operatori volontari" che un lavoro e la previdenza ce l'hanno, pagano le tasse e mettono il loro tempo libero a disposizione di una causa di interesse generale importante quale lo sport?

Eh già, non di lavoro si tratta ma di "volontari" appunto che hanno a cuore non già lo sport portato all'eccesso, magari come lavoro sin dall'età giovanile o ricerca del risultato per pura realizzazione personale, ma lo sport quale:

- strumento di crescita sociale per lo spirito di sana competizione, confronto e sviluppo dei rapporti interpersonali;
- cura della persona e della salute in una Italia che registra una percentuale di obesità in età giovanile tra le più alte tra i Paesi sedicenti "sviluppati";
- impiego del proprio tempo libero nell'agio che lo sport procura, piuttosto che nel disagio cui le devianze in usi e costumi del vivere moderno conducono sempre più.

Insomma, caro Ministro Abodi, quando parliamo di sport dilettantistico minore stiamo parlando di lavoro o di sano impiego, svago e volontario impegno nel proprio tempo libero? Non ce ne voglia, dunque, se dato che ancora una volta la "destra fa finta di non sapere quel che ha fatto la sinistra", per gli Enti sportivi "Minimi" noi suggeriamo una "terza" via, una sorta di opzione che eviti loro complicazioni non richieste, ulteriore burocrazia, costi e disparità tra Enti iscritti ai registri sportivi ed a quelli del Runts.



OPZIONE “ENTI SPORTIVI MINIMI”

Ci sono modi diversi per tassare quanti si dedicano allo sport e al volontariato? Nel rispetto del lavoro del legislatore per regolamentare il comparto sportivo dilettantistico e del Terzo Settore, **la presente proposta non intende andare a modificare quanto fatto e ritenuto utile da tanti Enti che stanno operando nel rispetto di quelle norme**, ma vorrebbe costituire una sorta di **OPZIONE** per quegli **ENTI SPORTIVI** e del **TERZO SETTORE** che, fra gli altri, si potrebbero definire **MINIMI**.

La presente proposta, infatti, riprende e condivide disposizioni già presenti nell'ordinamento sportivo e del Terzo Settore e non ha la pretesa di sostituirsi ad esse quanto invece di offrire una **ULTERIORE OPZIONE** chiara, snella, di facile interpretazione ed applicazione. Alle presenti norme potranno aderire i destinatari come sotto individuati i quali, ove svolgessero anche attività commerciali funzionali all'autofinanziamento per il raggiungimento dei propri scopi sociali, eserciteranno la relativa opzione in occasione della prima dichiarazione dei redditi successiva al periodo d'imposta nel quale le avranno adottate.

PROGETTO (bozza)

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di Attività Sportive Dilettantistiche e Attività di Promozione Sociale sportiva (ex art. 5, lettera t), D.Lgs. n. 117/2017 *) da parte di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ed Associazioni di Promozione Sociale (APS *), iscritte al CONI o al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS); Imposte Dirette (I.I.DD.), Indirette ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) dovute da Enti che svolgono attività Istituzionale oltre ad attività commerciale occasionale e funzionale al raggiungimento dello scopo sociale, per importi non superiori a Euro 130.000/anno.

S O M M A R I O

Articolo 1: Destinatari

Articolo 2: Denominazione

Articolo 3: Libri sociali

Articolo 4: Aspetti contabili e relativi obblighi

Articolo 5: Regime speciale IVA

Articolo 6: Regime forfetario ai fini delle Imposte Dirette

Articolo 7: Imposte Indirette e tributi locali

Articolo 8: Indennità e rimborsi spese ai collaboratori sportivi, tesserati e volontari.

Articolo 9: Disposizioni finali e abrogazioni

Art. 1

Destinatari

La presente Legge è volta ad uniformare la disparità di trattamento fiscale e tributario tra **ENTI MINIMI** siano essi **SPORTIVI** o del **TERZO SETTORE** ovverosia Enti di Promozione Culturale e Sportiva ed Associazioni di Promozione Sociale (APS) costituite e costituenti ex art. 5, lettera t), D.Lgs. n. 117/2017, iscritte al RUNTS; Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) già operanti o che saranno costituite ai sensi delle Leggi n. 398/91, n. 133/99 e n. 289/2002 e riconosciute dal CONI, i cui introiti complessivi per le sole entrate **commerciali** per prestazioni di servizi, pubblicità, sponsorizzazioni e/o altre attività nel rispetto delle Leggi e Regolamenti amministrativi vigenti, non superino l'importo di **Euro 130.000** per esercizio.

Art. 2

Denominazione

Dalla denominazione sociale dei destinatari della presente Legge deve essere chiaro trattarsi di Associazioni di Promozione Culturale e Sportiva ovvero di Enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ex art. 5, lettera t), D.Lgs. n. 117/2017 ed iscritte al RUNTS; Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite o costituende ai sensi delle Leggi n. 398/91, n. 133/99 e n. 289/2002, iscritte al CONI.

L'eventuale adeguamento della denominazione, potrà avvenire con semplice assemblea ordinaria ed ai fini di eventuali verifiche sulla attività effettivamente esercitata sarà determinante il riconoscimento del CONI ovvero l'iscrizione al RUNTS.

Art. 3

Libri sociali

I destinatari della presente Legge sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri/registri o scritture:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto dall'organo di amministrazione, con raccolta delle domande di ammissione acquisite ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e successive modificazioni;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto dall'organo di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) registro dei volontari, tenuto dall'organo di amministrazione (personale tesserato o che pur non iscritto nei ruoli offre in maniera più che occasionale e volontaria la sua collaborazione con raccolta di una dichiarazione di volontariato). I volontari vanno assicurati contro gli infortuni.
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione tenuto da tale stesso organo ;
- e) raccolta verbali di eventuali altri organi sociali, tenuti dall'organo stesso cui si riferiscono;
- f) raccolta dei verbali dell'organo di controllo, che curerà la tenuta della stessa. L'organo di controllo sarà obbligatoriamente nominato al superamento dei limiti di ricavi commerciali sotto indicati;
- g) registro di cui all'art. 3, comma 166, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e D.M. 11 febbraio 1997 per l'annotazione delle entrate di natura commerciale.

Gli associati o gli aderenti in regola con le quote sociali, hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Perdurando i requisiti per la permanenza nel regime semplificato di cui alla presente Legge, i citati registri sono tenuti in forma libera, non devono essere bollati, parafati o vidimati.

Note: vds anche art. 15 D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

Aspetti contabili e relativi obblighi

1. I destinatari della presente Legge sono per loro natura esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Essi sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 ma, nel caso esercitino attività commerciale, devono annotare nel registro di cui all'art. 3, comma 166, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e D.M. 11 febbraio 1997 - opportunamente integrato da distinte e/o dichiarazioni di incasso - gli introiti di natura commerciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo agli incassi medesimi.

2. La mancata tenuta del registro citato al precedente comma 1., non dà luogo a sanzioni né ammende se l'organo accertatore potrà avere piena contezza degli incassi che vi si sarebbero dovuti registrare.

Note: Agenzia Entrate - Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, punto 6.7, pag. 49.

3. I destinatari della presente Legge sono ammessi alla tenuta delle contabilità semplificata ed alla redazione di un bilancio con criterio di cassa da redigere nei modi indicati dal D.M. 5/3/2020 e nel rispetto dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 e dei limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, ovvero:

- **Euro 130.000** complessivi per esercizio, derivanti da entrate commerciali per prestazioni di servizi, pubblicità, sponsorizzazioni e/o altre attività nel rispetto delle Leggi e Regolamenti amministrativi vigenti.

Note: il limite vigente per optare per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 è pari ad Euro 400.000 di sole entrate commerciali.

4. Nei confronti dei soggetti che nel corso del periodo d'imposta superino il limite anzidetto, cessano di applicarsi le disposizioni della presente Legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato ed essi saranno obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria tanto ai fini della tenuta delle scritture contabili che ai fini IVA ed II.DD. Ovvero ad optare per altri regimi forfetari utili in vigore.

5. I destinatari della presente Legge devono disporre di un proprio conto corrente di corrispondenza con Istituti Bancari autorizzati e sono tenuti a tracciare i movimenti di importo unitario superiore ad Euro 1.000,00. Indipendentemente dal loro importo, dovranno essere tracciabili tutti i movimenti relativi al pagamento di stipendi, rimborsi forfetari ed a piè di lista, premi ed emolumenti di qualunque altra natura.

Note: Agenzia Entrate - Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, punto 6.4, pag. 44.

Articolo. 5

Regime speciale IVA

Ai fini dell'IVA i destinatari della presente Legge:

- a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
- b) non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
- c) sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto, di eventuali bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Note: vds anche art. 86, c. 7, D.Lgs. n. 117/2017.

Le fatture vanno emesse in maniera elettronica come d'uso.

Art. 6

Regime forfetario ai fini delle II.DD.

1. I destinatari della presente Legge che non optino per il regime ordinario applicano il regime forfetario e determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui all'art. 4, comma 3. il coefficiente di redditività di cui al comma 2. del presente articolo, sui ricavi di natura commerciale derivanti da prestazioni di servizi o altre attività ed eventuali plusvalenze - fino ai limiti anzi indicati, oltre ai quali essi sono tenuti al passaggio in contabilità ordinaria o ad altri regimi tributari applicabili al destinatario dalle norme in vigore.
2. I destinatari della presente Legge sono ammessi al regime forfetario ed applicano all'ammontare dei ricavi percepiti il coefficiente di redditività pari al:
 - 3 per cento (3%).

Note: vds art. 86, c. 3, D.Lgs. n. 117/2017: ODV 1% e APS 3% ovvero Legge n. 398/91: 3%.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal DPR 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
4. Dato il carattere di autofinanziamento al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la prevalenza delle entrate commerciali eventualmente esercitate rispetto alle entrate tipicamente istituzionali, non potrà far perdere ai destinatari come sopra individuati i benefici derivanti dall'opzione per la presente Legge né la qualifica di Ente Non Commerciale.

Art. 7

Imposte Indirette e tributi locali

1. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di destinatari della presente Legge.

2. Gli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dai destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta di registro sin dalla costituzione dell'Ente e nelle more di iscrizione al RUNTS o del riconoscimento da parte del CONI.

3. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti i destinatari della presente Legge a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.

4. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dai destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta di bollo sin dalla costituzione dell'Ente e nelle more di iscrizione al RUNTS o del riconoscimento da parte del CONI.

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti destinatari della presente Legge per lo svolgimento di attività non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. I destinatari della presente Legge sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai destinatari della presente Legge.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti destinatari della presente Legge sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

Note: vds anche art. 82, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 8

Indennità e rimborsi spese ai collaboratori sportivi, tesserati e volontari.

1) a. Le indennità e rimborsi spese corrisposti dai destinatari della presente Legge non costituiscono reddito per i beneficiari nei limiti e nel rispetto di quanto sotto indicato.

b. I beneficiari devono essere in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale nel senso che se la collaborazione svolta presso i destinatari della presente Legge costituisse la loro abituale attività ovvero la loro stessa professione, le indennità ed rimborsi di cui al presente articolo non sarebbero loro dovuti. Possono essere beneficiari anche le persone che da stato di famiglia risultano a carico di altre.

c. La circostanza di cui alla precedente lettera a), deve risultare dalla dichiarazione di volontariato di cui all'art. 3 lettera c) la cui verifica compete al destinatario della presente Legge il quale, in difetto, dovrà usare con il collaboratore lo strumento contrattuale previsto dal diritto del lavoro e più appropriato alla bisogna (contratto di lavoro a tempo pieno, parziale, a chiamata, voucher, ...).

d) Tra i beneficiari degli emolumenti di cui ai successivi comma 3 e comma 4 del presente articolo rientrano tutti quanti concorrono all'allestimento dello spettacolo sportivo e che in associazione non svolgano la loro abituale attività o professione.

Si tratta di:

- associati;
- tesserati e volontari come indicati al presente art. 3, lettera c);
- atleti;
- tecnici e maestri sportivi;
- commissari;
- segretari;
- preparatori;
- dirigenti accompagnatori;
- addetti alla gestione sportiva;
- giudici di gara;
- segretari amministrativo gestionali;
- addetti alla cura, pulizia e manutenzione degli impianti utilizzati dal rispettivo ente per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

e) Il conseguimento di certificati o diplomi rilasciati da Federazioni ed Enti di Promozione sportiva attestanti la frequenza di corsi per allenatori, tecnici, preparatori e maestri sportivi al fine di qualificare l'offerta formativa dell'Ente che si avvale della loro opera, non può essere opposto all'interessato per determinare il carattere professionale o abituale della prestazione la cui valutazione si deduce invece dalla dichiarazione di volontariato di cui al precedente art. 3, lettera c).

f) Il mancato rispetto degli obblighi tipici del datore di lavoro da parte degli Enti destinatari della presente Legge, in caso di controllo e verifica avrà come conseguenza le sanzioni ed ammende di rito oltre alla perdita dei benefici di cui alla presente Legge dall'esercizio successivo a quello della provata contestazione.

2) Le indennità di trasferta per attività svolte fuori dal Comune di residenza o viciniore, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, corrisposte dai destinatari delle presenti norme a volontari, atleti, tesserati ed iscritti concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i seguenti limiti:

a) importo fisso attribuibile al dipendente, collaboratore coordinato e continuativo ovvero collaboratore volontario, atleta, tesserato ed iscritto per ogni giornata di collaborazione programmata dall'organo di amministrazione, nelle misure aggiornate nel tempo che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme sono pari a:

- € 46,68 giornaliera, per trasferte effettuate all'interno del territorio nazionale purché in Comune non viciniore a quello di residenza del percipiente;

- € 77,46 giornaliera, per le trasferte all'estero.

Gli importi giornalieri eccedenti i limiti di cui al presente comma 2) e successivo comma 3) sono interamente soggetti ad imposizione fiscale e contributiva.

I rimborsi per le spese di viaggio e trasporto ed altre autorizzate (giustificati da idonea documentazione), in aggiunta all'indennità di trasferta sono totalmente esenti e non inficiano i limiti come sopra indicati.

In caso di rimborso delle spese di **alloggio** (o fornitura gratuita) i limiti di esenzione giornaliera **sono ridotti a due terzi (2/3)**.

In caso di rimborso delle spese di **vitto** (o fornitura gratuita) i limiti di esenzione giornaliera **sono ridotti alla metà** (1/2).

Tale limite è **ridotto ad un terzo** (1/3) in caso di rimborso contestuale (o fornitura gratuita) delle spese di **alloggio e di vitto**.

Note: ex Lege n. 80/1986 già superata dagli artt. 67 e 69 del TUIR. La Legge n. 80/1986 consentiva la corresponsione della diaria anche pre prestazioni nel Comune di residenza o viciniore.

3. Nel caso in cui la collaborazione e/o attività di volontariato avvengano nel Comune del domicilio o Comune ad esso viciniore, al collaboratore volontario, atleta, tesserato o iscritto che non sia inquadrato come dipendente e non necessiti di rimborso per vitto né per l'alloggio, in aggiunta ad indennità chilometriche ed eventuali spese autorizzate e documentate, l'organo di amministrazione può stabilire di rimborsare l'importo di **Euro 10 giornalieri** senza necessità di documentazione ed a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Note: vds. art. 17, c.4, D.Lgs. n. 117/2017 dal quale viene tolto il limite dei 15 giorni/mese.

4) Le indennità di trasferta di cui al comma 3, del presente articolo, seguono eventuali aggiornamenti di legge, mentre è ammessa la fornitura gratuita del vitto e dell'eventuale alloggio nella sede o a spese dell'Ente per necessità che saranno necessariamente specificate con atto dell'organo di amministrazione.

5) Gli importi eccedenti i limiti di cui ai commi precedenti sono interamente soggetti ad imposizione fiscale e contributiva.

Art. 9

Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, nei confronti dei beneficiari di cui al precedente art. 8 e dei destinatari che per essa eserciteranno l'opzione, non saranno applicabili le norme con essa stessa in contrasto in materia di trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche e di promozione sociale, Imposte Dirette (I.I.R.) ed Indirette ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come sopra regolamentate.

Giancarlo Andolfatto

Prima bozza 2022.08.11

Seconda bozza 2023.05.06

Presente bozza: 2023.05.12